

13/10/2003 - La pensione di invalidità

Si distinguono due tipologie di invalidità non a causa di servizio erogate agli iscritti cessati dal servizio perché inabili al lavoro e in possesso di uno specifico requisito contributivo. Si tratta di un'invalidità con una minore percentuale di gravità rispetto la pensione di inabilità e la privilegiata. La pensione di invalidità a qualsiasi proficuo lavoro. È la pensione che viene riconosciuta al soggetto che è riconosciuto permanentemente e assolutamente inabile a qualsiasi proficuo lavoro. Si sottolinea che non si tratta di un'incapacità totale a lavorare per procurarsi un qualsiasi reddito, ma solo di un'inabilità riguardante il lavoro nell'amministrazione in cui si presta servizio. È necessario possedere una contribuzione minima di 15 anni di servizio, o meglio sono sufficienti 14 anni, 6 mesi e 1 giorno (effettivo, oppure da ricongiunzione o da riscatto) senza alcun limite inerente l'età. La cessazione dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro deve avvenire dopo la visita medico-collegiale sostenuta presso la speciale commissione medica dell'ASL. La pensione di invalidità al proprio lavoro. Tale prestazione viene riconosciuta all'iscritto permanentemente e assolutamente inabile al proprio lavoro. È un'inabilità di grado inferiore rispetto alla precedente poiché l'inabilità è riferita al proprio lavoro, per tale ragione l'anzianità contributiva richiesta è superiore a quella del caso precedente, sono richiesti 20 anni di contribuzione, o meglio 19 anni, 11 mesi e 16 giorni di servizio utile. La cessazione dal servizio per inabilità assoluta e permanente al proprio lavoro deve avvenire dopo la visita medico-collegiale sostenuta presso la speciale commissione medica dell'ASL. Al momento della presentazione delle domande di invalidità non a causa di servizio occorre allegare la seguente documentazione:

verbale di visita medico-collegiale attestante lo status di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro; ovvero di inabilità alle mansioni svolte;; delibera di collocamento a riposo per inabilità.